



COMUNE DI QUARTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza N. 25 del 19/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA MISURE DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

SETTORE III

IL SINDACO

Su istruttoria eseguita dall'Ufficio Ambiente

Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;

Dato atto che le condizioni meteorologiche e climatiche di questo scorcio di stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate e scarse precipitazioni, con fenomeni diffusi di arido e secco nella vegetazione arborea e non, costituiscono condizioni di alto rischio per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi;

Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;

Costatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Vista la Legge 21 novembre 2000 n.353, Legge quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lettere c),d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;

Visto l'art.10 della medesima L.353/2000 con il quale vengono disposti divieti prescrizioni e sanzioni in caso di inottemperanza;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, che detta norme in materia ambientale;

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

Considerato che la Regione Campania ha dichiarato con propria Decreto Dirigenziale n. 334 del 10.06.2025 ad oggetto "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2025" per l'intero territorio regionale, come rilevato dal Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel periodo 2021-2025;

Considerato che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

Visto il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;

Vista la D.G.R. n°380 del 29/06/2023 di approvazione del "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023/2025;

Considerato che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, N°225, in materia di Protezione Civile, relativo alla Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania dal 15/06/2024 al 15/10/;

Vista la Legge 116 del 1.08.2014 ed in particolare l'art.14 comma 8;

Visto il D.D.R. n.51 del 13/06/2019;

Visto l'art.54 del Dlgs.267/2000

ORDINA

Su tutto il territorio Comunale il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui, sfalci o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

Con divieto assoluto di:

- qualsiasi tipo di operazione accensione di fuochi e carbonaie
- abbruciamento di residui vegetali;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagli perimetrali;
- uso di motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili;
- qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

Il tutto nei seguenti siti:

- nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati;
- nei boschi;
- nei pascoli;
- negli impianti di arboricoltura da legno;
- nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

Su tutto il territorio Comunale:

il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;

ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

L'osservanza dell'art.182 comma 6bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art.7bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

I divieti sopra indicati vigono fino al giorno 20 settembre compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (art.423, 423 bis, 424, 449, 650, 652) e da quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito

con la sanzione amministrativa previste dalla Legge n.353/2000 e s.m.i;

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata agli Agenti del Comando di P.M., agli Agenti della Tenenza Carabinieri di Quarto e Forestali dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio.

Che la presente sia affissa su tutto il territorio in ogni luogo di visibilità pubblica.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata tramite PEC a:

PREFETTURA U.T.G. NAPOLI

COMMISSARIATO DI P.S. DI POZZUOLI

TENENZA CARABINIERI DI QUARTO

COMANDO PROVINCIALE VV.FF.

LEGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA – STAZIONE DI POZZUOLI

Di trasmettere il presente atto:

Al Comando della Polizia Municipale

All'Ufficio U.R.P. del Comune di Quarto per la pubblicazione sul sito istituzionale;

All'Ufficio dei Messaggi per l'affissione all'Albo Pretorio della presente disposizione per tutta la durata sopra indicata;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Campania o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 decorrenti dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Sindaco
Avv. Antonio Sabino

Sindaco
ANTONIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)